REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 130/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Antonio Marco CANU Presidente

Gabriele VINCIGUERRA Giudice relatore

Laura DE RENTIIS Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. RG 31024 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

1) PRICOLO Renato (CF: PRCRNT48B23A944L), nato a Bologna il 23/2/1948 e residente a Piacenza, Via Beverora 18/B, rappresentato e difeso dagli Avvocati Annalisa Avolio e Vittoria Luciano per mandato in atti, elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC:annalisa.avolio@milano.pecavvocati.it

vittoria.luciano@milano.pecavvocati.it

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 15.07.2026 il Pubblico Ministero Marcella Tomasi e l'Avvocato Vittoria Luciano per il convenuto, e omessa la

relazione di causa, con il consenso delle parti, per ragioni di contingentamento dei tempi dell'udienza.

FATTO

Con esposto prot. n. 25423/2022 del 29.06.2022 l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lodi trasmetteva alla Procura contabile la sentenza n. 1000/2020 della Corte d'Appello di Milano sez. lavoro, di parziale riforma della sentenza n. 165/2017 del Tribunale di Lodi sez. lavoro.

Secondo le decisioni in esame, fra il novembre 2011 ed il maggio 2012 il primario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Codogno, dott. PRICOLO Renato, avrebbe posto in essere una serie di condotte stressogene, integranti ingiurie ed offese della dignità personale e professionale del collega dott. Calandra, riconducibili alla fattispecie di *straining*.

Le sentenze riconoscevano la responsabilità della struttura sanitaria per violazione dell'art. 2087 c.c. nei confronti del dr. Antonio Calandra e la condannavano al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute dal ricorrente.

La Procura contabile, acquisita ulteriore documentazione, ha ricostruito la vicenda come segue.

Con ricorso depositato in data 13.07.2014 il dott. Calandra, dirigente medico dell'Azienda Ospedaliera di Lodi, conveniva in giudizio l'ente sanitario onde sentirlo condannare per alcuni illeciti di natura contrattuale, e per il risarcimento del danno cagionatogli

da condotte di *straining* poste in essere dal primario del reparto chirurgia, dott. Renato PRICOLO.

Il giudizio, interrotto a seguito dell'estinzione ex lege dell'ente sanitario, veniva riassunto nei confronti dell'ASST di Lodi.

Nel corso del procedimento erano assunte diverse prove testimoniali e rigettata la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio presentata dal ricorrente.

Con sentenza n. 165/2017 il Tribunale di Lodi, sez. Lavoro, condannava l'azienda sanitaria al pagamento di euro 15.246,00 a titolo di differenze retributive maturate dal dirigente medico ed al pagamento di euro 8.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giugno 2012 alla pronuncia, ed al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 8.000,00.

Sia il ricorrente che la parte resistente proponevano appello avverso la sentenza di primo grado ritenendola, sotto profili differenti, meritevole di riforma.

Il Collegio di appello disponeva CTU medico legale con valutazione psichiatrica, che riconosceva a Calandra un'inabilità temporanea con personalizzazione in aumento nella misura del 50% ed un'inabilità permanente con personalizzazione in aumento nella misura del 44,50%.

In parziale accoglimento dell'appello del dirigente medico ed in rigetto dell'appello dell'ASST di Lodi, con sentenza n.

1000/2020 la Corte d'Appello di Milano condannava l'azienda sanitaria al pagamento di euro 33.423,16 (in luogo dell'importo di euro 8.000,00 liquidato in I grado) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo e dell'importo di euro 7.330,69 per il rimborso delle spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo; inoltre, il Collegio dichiarava il diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata a partire dal 15.12.1999 e, con decorrenza dal marzo 2009, al riconoscimento della medesima retribuzione prevista dal CCNL dirigenza medica per i lavoratori a tempo indeterminato di pari anzianità; infine, la Corte d'Appello condannava la ASST di Lodi al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 6.000,00 e poneva a carico dell'azienda sanitaria le spese della consulenza tecnica e il contributo unificato.

Successivamente alla sentenza della Corte di Appello di Milano, in data 17.06.2021, il dott. Calandra proponeva istanza per il riconoscimento di malattia professionale/infortunio ed in data 09.08.2021 l'ASST di Lodi presentava all'INAIL denuncia di malattia professionale.

Effettuati gli accertamenti medico-legali di rito, l'INAIL riconosceva la sussistenza di una malattia professionale con postumi permanenti nella misura del 14% e, conseguentemente, in data 17.11.2021, liquidava al dott. Calandra le prestazioni economiche parametrate al danno biologico accertato ed ammontanti ad euro

19.966,87.

A dicembre 2021 l'INAIL richiedeva, a titolo di rivalsa, gli importi liquidati all'ASST di Lodi.

Con nota del 15.06.2022, ritualmente notificata in data 01.07.2022, l'ASST di Lodi comunicava al dr. PRICOLO l'intenzione di intraprendere un'azione di responsabilità nei suoi confronti per il recupero delle somme versate in esecuzione della sentenza n. 1000/2020 della Corte di Appello di Milano.

A tale prima contestazione l'odierno convenuto rispondeva, per il tramite dei propri legali, specificando di non essere stato informato del contenzioso in essere se non con la nota del luglio 2012 dell'ASST di Lodi, ritenendo violato il suo diritto di difesa e comunque contestando gli addebiti.

Con successiva contestazione del 10.01.2023, ritualmente notificata in data 17.01.2023, l'ASST ribadiva la volontà di agire in via di rivalsa e chiedeva il versamento delle somme liquidate al dott. Calandra da parte dell'INAIL.

In assenza di un favorevole riscontro del dott. PRICOLO, con nota del 25.09.2023, ritualmente notificata in data 03.10.2023, l'azienda sanitaria provvedeva a diffidare nuovamente il primario.

La Procura contabile, ritenuto sussistere danno erariale "indiretto", causalmente ricollegabile alla condotta del dott. PRICOLO, ha notificato a quest'ultimo rituale invito a dedurre, contestando un danno complessivo cagionato all'ASST di Lodi pari ad euro 137.868,32

L'invitato ha depositato deduzioni difensive, senza chiedere di essere ascoltato personalmente.

Ritenute le argomentazioni difensive convincenti solo in parte, la Procura contabile ha notificato atto di citazione nei confronti di PRICOLO, contestando la causazione di un danno complessivo pari ad euro 84.824,31.

Il convenuto si è costituito tempestivamente in giudizio eccependo la prescrizione parziale del diritto azionato dalla Procura attrice e l'erroneità del quantum risarcitorio, sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo e contestando gli esiti del procedimento civile.

All'udienza del 15.07.2026 le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni ed esposto ed ulteriormente argomentato le proprie tesi e, all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso *ex* art. 414 c.p.c. il dott. Antonio Calandra ha evocato in giudizio la ASST di Lodi, lamentando condotte vessatorie e umilianti poste in essere nei suoi confronti, nel periodo novembre 2011 - maggio 2012, dall'allora primario del reparto chirurgia, dott. PRICOLO, che avrebbero determinato la lesione della sua integrità psicofisica di lavoratore.

La sentenza n. 165/2017 del Tribunale di Lodi, sez. Lavoro, ha accolto l'impostazione del ricorrente, riconducendo gli episodi denunciati alla fattispecie di *straining* (nella sostanza, una forma di *mobbing* attenuata), e condannando l'Azienda Sanitaria al

risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in euro 8.000.

Ad analoga conclusione è giunta la sentenza n. 1000/2020 della Corte di Appello di Milano che, in parziale accoglimento dell'appello del dirigente medico ed in rigetto dell'appello proposto dalla ASST di Lodi, ha condannato (per quanto interessa in questa sede) l'ASST al pagamento della somma di euro 33.423,16 (in luogo dell'importo di euro 8.000,00 liquidato in I grado) a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo, e dell'importo di euro 7.330,69 per spese mediche, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli esborsi al saldo, oltre spese di lite liquidate in euro 6.000,00, spese di CTU e contributo unificato.

La Procura contabile, in atto di citazione, ha descritto le condotte, poste in essere da PRICOLO nei confronti di Calandra, che sono state considerate dal Giudice del Lavoro in violazione dell'art. 2084 c.c. e tali da integrare, nel loro complesso, la fattispecie di *straining*.

In particolare: 1) in data 02.11.2011 PRICOLO aveva vietato al dott. Calandra lo svolgimento dell'attività privata, riservata in via esclusiva al primario ed ai suoi aiuti; 2) in data 12.03.2012 l'odierno convenuto aveva rimproverato severamente il dott. Calandra per avere, su sollecitazione del primario di ortopedia, rilasciato ad un paziente impegnativa per eseguire, in via ambulatoriale, un'eco-color doppler agli arti inferiori, vietandogli di compiere, per il futuro, visite vascolari; 3) in data 16.03.2012, per un errore nella

redazione di una lettera di dimissioni, PRICOLO aveva dapprima inveito contro il proprio sottoposto, nell'area ristoro del blocco operatorio, alla presenza dei colleghi dott. Passalia e dott. Borgese e di diversi infermieri, e poi preteso che ogni futura lettera di dimissioni del dott. Calandra fosse sottoscritta dal primario o, in caso di sua assenza, dal dott. Passalia; 4) il 24.02.2012 il primario aveva ordinato al dott. Calandra di non interessarsi degli esami istologici, di non aprire le buste con i risultati e di non prendere conoscenza degli esami indipendentemente dal fatto che attenessero a pazienti in cura; 5) in data 21.11.2011 PRICOLO aveva vietato a Calandra di somministrare farmaci (in particolare il Lasix) ai pazienti senza la sua preventiva autorizzazione ovvero l'autorizzazione di un suo aiuto; 6) in data 27.02.2012, nel corridoio del reparto sul quale si aprono le stanze dei degenti, davanti ai colleghi di lavoro, il primario aveva accusato il dr. Calandra di aver causato un'insufficienza renale ad un paziente, urlando *buongiorno un cavolo. Quel paziente che è stato operato ieri l'hai mandato in insufficienza renale*; 7) in data 14.03.2012 l'odierno convenuto aveva ordinato al dott. Calandra di abbandonare il posto di lavoro dopo neppure un'ora dall'inizio della prestazione, poiché aveva riscontrato che il medico aveva svolto, nel mese precedente, 150 ore di lavoro a fronte delle 139 ore previste, mentre, in un'altra occasione, alla presenza del personale infermieristico e di alcuni pazienti, aveva accusato Calandra di non lavorare a sufficienza ricordandogli l'obbligo di presenza anche nella giornata di sabato;

8) il 20.02.2012, alla presenza del dott. Accordino, PRICOLO aveva rimproverato aspramente il Calandra per l'eccessiva durata delle visite ai pazienti, quando, invece, il dr. Calandra aveva riferito di essere sempre rimasto nei tempi indicati dall'A.O.; 9) il 21.03.2012 Calandra veniva ingiustificatamente rimproverato da PRICOLO, dietro il banco dell'accettazione del reparto chirurgia alla presenza della capo sala, di diversi infermieri e di alcuni colleghi, per presunti errori diagnostici; 10) in data 10.02.2012, in sala operatoria, alla presenza della dott.ssa Marinelli, il dott. PRICOLO aveva rimproverato al Calandra di non aver segnalato sul corpo del paziente il lato dell'intervento, ordinandogli di lasciare il tavolo operatorio e non facendolo più partecipare agli interventi in programma, pur avendo Calandra fatto presente che, per prassi consolidata, era il primo operatore, ovvero la dott.ssa Marinelli, tenuta all'adempimento; 11) nello stesso giorno, alla presenza del personale infermieristico e di alcuni pazienti, PRICOLO aveva censurato una scelta terapeutica del dott. Calandra senza aver preventivamente visitato il paziente; 12) in data 25.02.2012, alla presenza del degente e di due infermieri e senza che l'errore fosse a lui imputabile, il dott. PRICOLO aveva rimproverato sgarbatamente il dott. Calandra per l'assenza di alcuni esami nella cartella clinica di un paziente; 13) in data 27.01.2012, nel corso di un intervento chirurgico, PRICOLO aveva rivolto a Calandra una serie di domande di cultura generale schernendolo e ridicolizzandolo davanti agli altri operatori per le mancate risposte; 14) il 18.05.2012,

lungo il corridoio della sala operatoria, alla presenza di altri medici, del personale infermieristico e di alcuni pazienti, ritenendo errato il trattamento chirurgico proposto da Calandra, il primario aveva sottoposto lo stesso ad una vera e propria interrogazione sulle varici, denigrando ed ingiuriando il collega; 15) relativamente allo studio *chiusura della laparotomia mediana con sutura continua e monostrato in materiale riassorbibile a tempo lunghissimo*, condotto presso il presidio ospedaliero di Codogno, venivano riportati quali autori i nomi di tutti i medici del reparto, con esclusione del solo Calandra; 16) era più volta capitato che il PRICOLO desse disposizioni al dott. Calandra, poi contraddette nel momento in cui il dott. Calandra ne dava esecuzione, così da diventare motivo di rimprovero, ciò che non accadeva con gli altri medici; 17) con lettere di contestazione disciplinare in data 22.05.2012 e in data 25.05.2012 il primario contestava, in maniera infondata, a Calandra due condotte asseritamente anti-doverose verificatesi il 21.05.2012, ovvero di non essere stato contattato, come da protocollo interno, per decidere del ricovero di due pazienti arrivati al pronto soccorso, una dei quali deceduta il giorno successivo, e di avere effettuato una medicazione utilizzando guanti non sterili: ciò comportava l'apertura, da parte della ASST e a carico di Calandra, di un procedimento disciplinare, archiviato in data 03.10.2012 per infondatezza delle accuse mosse.

Tali condotte aggressive e discriminatorie, poste in essere da PRICOLO (e da nessun altro) nei confronti di Calandra,

definitivamente accertate dal Giudice del Lavoro (sia in primo grado sia in appello), possono essere ritenute dimostrate anche in questa sede risarcitoria, essendo supportate dalle numerose e univoche testimonianze assunte in sede civile, e in particolare quelle dei medici del reparto presso il quale prestava servizio il ricorrente (si richiamano in particolare le deposizioni dei dott.ri Marinelli, Larceri, Passalia, Giudici, Accordino, anch'esse trascritte, nei passaggi fondamentali, in atto di citazione).

Del tutto condivisibilmente il Giudice del Lavoro ha ritenuto che (pagg. 8 e ss. della sentenza di primo grado) *la condotta abitualmente tenuta dal Primario nei confronti dei medici del suo reparto ed in particolare quella - maggiormente stressogena - riservata al ricorrente sia ingiuriosa e gravemente offensiva della dignità personale e professionale del ricorrente; il potere direttivo del dirigente del reparto si è infatti estrinsecato in plurime plateali aggressioni verbali nei confronti del dott. Calandra, urlando ed usando un linguaggio volgare, alla presenza di terzi (colleghi, pazienti e personale infermieristico), denigrando la competenza professionale del medico e spingendosi fino all'invio di una – quantomeno incauta -segnalazione per presunta responsabilità sanitaria del ricorrente per il decesso di una paziente e dunque per un illecito di massima gravità che, proprio in ragione di ciò, avrebbe dovuto indurre il superiore alla cautela e alla doverosa segnalazione in presenza di concreti elementi indiziari. Sono provate dunque condotte che in quanto lesive di diritti fondamentali*

della persona (la dignità personale e professionale) costituiscono inadempimento contrattuale; nessuna rilevanza scriminante assume la circostanza che la condotta del primario fosse abitualmente offensiva anche nei confronti di altri medici e del personale infermieristico: non solo infatti dall'istruttoria è emerso come nei confronti del dr. Calandra l'arroganza e la violenza verbale del dr. Pricolo si manifestassero sistematicamente e con maggior vigore ma, in ogni caso, poiché il rispetto della altrui persona e professionalità costituisce un principio irrinunciabile nei rapporti fra le persone e, per quel che riguarda l'ambiente di lavoro, la tutela dell'integrità morale del lavoratore costituisce un preciso obbligo del datore di lavoro ex art.2087 cc, l'assunzione da parte di un dirigente di una condotta abitualmente stressogena nei confronti dei sottoposti è comunque illecita e integra gli estremi del grave inadempimento per il datore di lavoro; nel caso in esame la azienda ospedaliera non ha neppure allegato di aver adottato alcuna misura per preservare la dignità e professionalità del ricorrente dalle continue aggressione verbali del primario, note e riferite da tutti i testimoni. In conclusione a parere del tribunale ,la fattispecie concreta quale emersa dall'istruttoria è riconducibile non già a quella del mobbing ma al cd straining, e cioè a quel fenomeno con riferimento al quale la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: "Ai sensi dell'art. 2087 c.c., norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale

del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro, il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l'adozione di condizioni lavorative "stressogene" (cd. "straining"), e a tal fine il giudice del merito, pur se accerti l'insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare gli episodi in modo da potersi configurare una condotta di "mobbing", è tenuto a valutare se, dagli elementi dedotti - per caratteristiche, gravità, frustrazione personale o professionale, altre circostanze del caso concreto - possa presuntivamente risalirsi al fatto ignoto dell'esistenza di questo più tenue danno. Sez. L, Sentenza n. 3291 del 19/02/2016.

È eccepita, sul punto, la violazione del diritto di difesa, in quanto il dott. PRICOLO, non avendo partecipato al giudizio civile, non sarebbe stato posto in condizione di opporsi alle istanze di controparte.

Tuttavia, il suddetto diritto di difesa non subisce compressioni in questa sede contabile, ove il convenuto ben può contestare le risultanze civilistiche, chiedendo l'assunzione di prove, anche testimoniali.

Occorre sottolineare che ciò non è avvenuto, se non in minima parte: al di là di precisazioni difensive poco rilevanti (riferite in particolare agli episodi prima descritti ai nn. 3 e 5), il convenuto si è limitato a chiedere prova testimoniale su una sola circostanza, relativa alla contestazione disciplinare di cui alla lettera 22.05.2012,

da ritenersi marginale, alla luce del numero delle condotte contestate, e dell'importanza complessiva delle stesse (capitolo 1: *allorché sia necessario contattare un medico reperibile, quello presente in servizio si rivolge al centralino dell'ospedale che provvede alla chiamata utilizzando tutti i recapiti (cellulare e fisso) disponibili e noti;* capitolo 2: *tale era la procedura in uso presso l'Ospedale di Codogno nel 2012).*

È dimostrato, in definitiva, che la condotta del dott. PRICOLO abbia dato causa alla condanna della ASST in sede civile, e che, dunque, l'odierno convenuto debba essere ritenuto responsabile del danno "indiretto" subito dalla ASST medesima.

L'elemento soggettivo è il dolo: tutte le condotte vessatorie dimostrate sono coscienti e volontarie, né il convenuto, per posizione sociale e spessore professionale e culturale (Primario del reparto chirurgia) poteva ignorare la loro illegittimità in quanto contrarie all'art. 2087 c.c., e la loro potenziale dannosità, con riferimento alle azioni giudiziarie di tipo risarcitorio che la vittima avrebbe potuto intraprendere nei confronti della struttura sanitaria (ciò che, in effetti, è avvenuto).

Sul quantum si osserva quanto segue.

La somma oggetto della richiesta risarcitoria della Procura contabile è stata individuata, al netto della parziale prescrizione di talune poste di danno, sulla base di quanto versato dalla ASST all'esito della citata sentenza della Corte di Appello di Milano (e, prima ancora, all'esito della sentenza del Tribunale di Lodi).

Al fine di quantificare il risarcimento, era stata disposta in grado di appello una CTU, le cui risultanze la stessa Corte di secondo grado ha accolto in toto e posto alla base della propria decisione.

Giova richiamare, sul punto, quanto argomentato dalla sentenza di secondo grado: *Il collegio peritale nominato (costituito da un medico specialista in medicina legale e da un medico specialista in psichiatrica) ha accertato, sulla base di approfondito esame specialistico psichiatrico, che il dr. Calandra è affetto da un "disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti di tipo cronico" in assenza di disturbi di personalità e difficoltà sul piano personologico. Tale patologia, ampiamente corroborata dalla documentazione clinica esaminata dai CTU e presente in atti, è interamente da riferire, in termini causalistici, in risposta alle costrittività organizzative e vessazioni lavorative accertate e sopra esaminate. I CTU hanno infatti verificato che, a seguito della situazione di vessazione lavorativa sopra descritta, a partire da febbraio 2012 il dr. Calandra si è trovato di fronte ad eventi che hanno scatenato e mantenuto una condizione di malessere psicopatologico secondo il meccanismo del disadattamento; a partire da ottobre 2012 la sintomatologia si è strutturata e si è inoltre arricchita di un complesso di sintomi depressivi ed egli è stato variamente trattato con antidepressivi fino al 2014. La relazione peritale precisa che tale stato di sofferenza soggettiva progressivamente ingravescente ha impattato su una condizione di*

precedente benessere psichico, in presenza di una personalità premorbosa con caratteristiche di fluidità, equilibrio e discrete capacità di adattamento. Non sussistono, dunque, concausalità psichiche o di altra natura… dal raffronto tra il danno biologico da invalidità permanente liquidato secondo i parametri civilistici, comprensivo della personalizzazione (€ 52.963,00), e l'indennizzo del danno biologico a carico dell'Inail (€ 23.949,84), si perviene al riconoscimento in favore di Antonio Calandra, a titolo di danno biologico "differenziale" per invalidità permanente, dell'importo di € 29.013,16. Deve essere, infine, riconosciuto nella sua integralità - in quanto danno "complementare", non riconducibile alla copertura assicurativa dell'Inail - il danno biologico da invalidità temporanea (€ 4.410,00). L'ammontare complessivo del danno non patrimoniale a carico dell'A.S.S.T. Lodi ascende, quindi, ad € 33.423,16, liquidato in moneta attuale. Risultano, inoltre, congrue, documentate e rimborsabili spese mediche per l'importo di € 7.330,69.

La CTU, collegiale, risponde anche alle obiezioni avanzate dalla difesa in questa sede, ritenendo assente qualsivoglia stato di premorbilità, e circoscrivendo le proprie indagini al periodo oggetto di controversia.

Si ricorda, infatti, che il quesito riguardava esclusivamente la presenza di menomazioni dell'integrità psico-fisica dipendente dai fatti occorsi quando il Calandra prestava servizio presso il presidio ospedaliero di Cologno.

La difesa non allega elementi tali da porre in dubbio le risultanze peritali, chiare e motivate (non è prodotta, in particolare, perizia di parte a sostegno delle argomentazioni difensive): la richiesta che il Collegio disponga nuova CTU deve dunque essere rigettata.

Dunque, la quantificazione del risarcimento operata dalla Procura contabile secondo la tabella esposta alle pagg. 13 e 14 della citazione deve, nella sostanza e con alcune precisazioni, essere ritenuta corretta: alle somme corrisposte a titolo risarcitorio sulla base della sentenza di secondo grado, e alle spese di giudizio liquidate in primo e in secondo grado, sono stati aggiunti i compensi corrisposti all'Avvocato dell'Ente e altri esborsi quali il contributo unificato e le spese di CTU (oltre agli importi oggetto di "rivalsa INAIL", per cui valgono altre considerazioni, che seguiranno).

Sono stati esclusi i pagamenti esterni al quinquennio prescrizionale e operate alcune condivisibili "rettifiche" a riduzione della somma richiesta (pag. 13 della citazione: *le somme liquidate mediante il cedolino di agosto 2018 del dott. Calandra attengono solo per la parte pari ad euro 8.725,18 al risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto con la sentenza di primo grado, mentre la somma pagata a titolo di rimborso delle spese legali è stata imputata alla condotta del dott. PRICOLO in proporzione all'importo della condanna, ovvero per una quota pari ad 1/3 del totale; - le spese sostenute per la remunerazione del legale dell'Ente ed a titolo di contributo unificato sono state ritenute riconducibili*

causalmente alla condotta del dott. PRICOLO solo per una quota pari al 50% del totale, avendo il contenzioso instaurato dal dott. Calandra nei confronti dell'Azienda avuto ad oggetto due diverse domande, ovvero non solo quella relativa al risarcimento del danno da mobbing/straining, ma anche quella volta al riconoscimento delle differenze retributive dovute per l'anzianità pregressa).

Il danno erariale subito dalla ASST, esclusi gli importi oggetto di "rivalsa INAIL", è stato quantificato in euro 64.857,45.

Occorre ora esaminare le ulteriori eccezioni difensive.

La difesa ha eccepito la prescrizione parziale del diritto azionato, con specifico riferimento alla somma di euro 12.927,93, corrisposta a Calandra, da parte della ASST, col cedolino stipendiale di agosto 2018, a titolo risarcitorio in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi (doc. 7 all. 7.1 di parte attrice), sostenendo l'inidoneità della nota ASST 10.01.2023, prodotta al doc. 7, all. 15 della Procura contabile, a costituire valido atto interruttivo.

L'eccezione è infondata.

La suddetta nota, infatti, fa espresso riferimento alla somma di euro 51.905,42 riconosciuta dalla Corte di Appello a Calandra a titolo risarcitorio (in cui sono ricomprese le somme già corrisposte in forza della sentenza di primo grado), esplicitando l'intenzione della ASST di agire in rivalsa nei confronti di PRICOLO; inoltre, pur ventilando la possibilità di una "presa di contatto" ai fini di definire "bonariamente" la vicenda risarcitoria, chiaramente

prospetta che, in mancanza di riscontri positivi, la struttura sanitaria avrebbe agito in giudizio per *ottenere la condanna al pagamento delle somme sopra indicate*.

Per rimuovere ogni eventuale dubbio, la lettera conclude: *la presente quale formale atto di costituzione in mora e di interruzione di qualsivoglia termine di prescrizione*.

È del resto pacifico in giurisprudenza che l'atto di messa in mora, per essere considerato tale, non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (v., a titolo esemplificativo, Corte di cassazione, ordinanza n. 24913 del 18/08/2022, con la quale la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso l'effetto interruttivo della prescrizione di un atto volto ad invitare la controparte ad un incontro per la quantificazione dei danni subiti, con riserva di adire l'organo giudiziario competente in caso di esito negativo dell'incontro o di rifiuto a conciliare).

È chiaro che la missiva in esame contiene tutti i requisiti, formali e sostanziali, di una formale costituzione in mora (atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione), e riguarda non solo le somme oggetto della rivalsa INAIL, ma anche quelle corrisposte dalla ASST a titolo di risarcimento danni.

Contrariamente a quanto asserito dalla difesa, vi è prova in atti del recapito al convenuto della lettera di costituzione in mora, spedita tramite raccomandata R.R. (cfr. doc. 9, prod. 2 di parte

attrice).

Il convenuto contesta inoltre l'integrale addebito della somma di euro 6.000,00 oltre oneri (per un totale di 8.754,72) a titolo di rifusione delle spese del giudizio di appello, liquidate con delibera ASST n. 438/2021.

Sostiene infatti che il giudizio davanti al Tribunale del Lavoro, prima, e alla Corte di Appello, poi, abbia riguardato anche somme dovute dalla ASST ad altro titolo, non connesse con illeciti posti in essere dal dott. PRICOLO ai danni di Calandra.

L'osservazione è corretta, tanto più che la Procura, per tale ragione, ha condivisibilmente ritenuto di onerare il PRICOLO soltanto della quota pari a 1/3 delle spese di giudizio affrontate dalla ASST in primo grado.

Appare equo, dunque, utilizzare lo stesso criterio anche per le spese del giudizio di appello, addebitando al convenuto 1/3 delle stesse, ovvero euro 2.918,24 (invece di euro 8.754,72, con l'esclusione, quindi, della somma di euro 5.836,48).

Si sottolinea che la delibera n. 438/2021, citata, riguarda tutte le somme a carico della ASST in forza della sentenza della Corte di Appello, senza esclusione alcuna, né risulta che le spese di giudizio siano state liquidate con separato provvedimento.

PRICOLO deve dunque essere condannato al pagamento, in favore della ASST di Lodi, della somma di **euro 59.020,97** (64.857,45 meno 5.836,48), oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dai singoli esborsi fino alla pubblicazione della

presente sentenza, e interessi legali successivi sulla somma rivalutata, fino al saldo.

Per quanto riguarda la somma di euro 19.966,87, che l'INAIL ha corrisposto in data 17.11.2021 a Calandra per malattia professionale connessa alle accertate condotte di *straining* (cfr. doc. 5 di parte attrice), il convenuto sostiene l'infondatezza della domanda, non essendovi prova che la ASST abbia effettivamente rimborsato all'INAIL la suddetta somma.

Non vi è in effetti dimostrazione, in atti, che l'INAIL abbia percepito dalla ASST l'importo di cui sopra.

Ciò significa che l'ente danneggiato, allo stato degli atti, non è la ASST, ma l'INAIL, obbligata a corrispondere al dott. Calandra ciò che era a questi dovuto, quale esborso connesso alle condotte illegittime di PRICOLO.

In altri termini, i comportamenti vessatori subiti da Calandra, e attribuiti a PRICOLO, hanno causato un danno erariale non soltanto alla ASST, ma anche "ad amministrazione diversa da quella di appartenenza", ovvero all'INAIL (cfr. art. 1 comma 4 L. 20/1994: *la Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza…*).

In udienza, il P.M. ha in effetti rilevato, con riguardo al pagamento a titolo di rivalsa INAIL, che in data 04.07.2025 l'azienda ha dichiarato che avrebbe provveduto a breve a rifondere

le somme all'INAIL. Anche se ciò non fosse avvenuto, ad avviso del P.M., si tratterebbe solamente di una modifica dell'ente danneggiato a cui il Collegio può provvedere autonomamente.

È infatti il caso di precisare che, secondo consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, *l'erronea indicazione dell'Amministrazione danneggiata, quando la stessa sia univocamente individuabile dal contesto, e l'errore non incida sulla individuazione del danno erariale dedotto a fondamento della domanda risarcitoria, costituisce una "falsa demonstratio" che (...) "non nocet", risolvendosi in un'indicazione suscettibile di essere rettificata ex officio dal giudice con la pronuncia* (Corte dei conti, sez. III di Appello, n. 1/2025).

PRICOLO deve essere pertanto condannato a corrispondere all'INAIL l'ulteriore somma di **euro 19.966,87**, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 21.11.2021 alla pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali successivi sulla somma così rivalutata, fino al saldo.

Rimangono assorbite tutte le ulteriori istanze, anche istruttorie, ed eccezioni proposte dalle parti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna PRICOLO Renato al pagamento, in favore della ASST di Lodi, della somma di **euro 59.020,97 (cinquantanovemilaventi/97)**,

oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dai singoli esborsi fino alla pubblicazione della presente sentenza, e ulteriori interessi legali sulla somma così rivalutata dalla pubblicazione della sentenza e fino al saldo, e al pagamento, in favore dell'INAIL, della somma di **euro 19.966,87 (diciannovemilanovecentosessantasei/87)**, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal 21.11.2021 alla pubblicazione della presente sentenza, e interessi legali successivi sulla somma rivalutata, fino al saldo.

Liquida le spese di giudizio in euro 77,10 (settantasette/10) e le pone a carico del convenuto.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 15.07.2026.

IL GIUDICE ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

Gabriele Vinciguerra Antonio Marco Canu

(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 30.07.2026

Il Direttore della Segreteria

Salvatore Carvelli

(firmato digitalmente)